

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente **CAPONI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1155) *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(328) *COVIELLO: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*

(461) *FUMAGALLI CARULLI: Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1196) *VENTUCCI ed altri: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1402) *WILDE e LAGO: Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero*

(1519) *CAPONI ed altri: Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE*

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione degli articoli in un testo unificato, con il seguente titolo: «Riforma

dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)»)

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3, 7 e <i>passim</i> |
| CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio estero | 3, 7, 13 e <i>passim</i> |
| CAZZARO (Sin. Dem.-l'Ulivo) | 14 |
| CIMMINO (CDU) | 40 |
| DEBENEDETTI (Sin. Dem.-l'Ulivo) | 8, 14, 17 e <i>passim</i> |
| DE CAROLIS (Misto) | 7, 8, 19 e <i>passim</i> |
| DE LUCA Athos (Verdi-l'Ulivo) | 20, 35 |
| DEMASI (AN) | 7, 8, 9 e <i>passim</i> |
| FIORILLO (Rin. Ital.) | 7 |
| LAGO (Lega Nord) | 7, 26, 41 |
| LARIZZA (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione | 3, 7, 13 e <i>passim</i> |
| NIEDDU (Sin. Dem.-l'Ulivo) | 20, 38, 39 e <i>passim</i> |
| PAPPALARDO (Sin. Dem.-l'Ulivo) | 6, 13, 14 e <i>passim</i> |
| PALUMBO (PPI) | 14, 19, 35 |
| TURINI (AN) | 8, 12, 13 e <i>passim</i> |
| WILDE (Lega Nord-per la Padania indep.) | 3, 6, 8 e <i>passim</i> |

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1155) *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(328) *COVIELLO: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*

(461) *FUMAGALLI CARULLI: Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1196) *VENTUCCI ed altri: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1402) *WILDE e LAGO: Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero*

(1519) *CAPONI ed altri: Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE*

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione degli articoli in un testo unificato, con il seguente titolo: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1135, 328, 461, 1196, 1402 e 1519.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Art. 1.

(Natura)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «ente pubblico non economico» con le seguenti: «ente pubblico economico».

Al comma 1, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «, sentito il comitato consultivo,».

1.2

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere il periodo dalle parole: «ed è sottoposto» alle parole: «di cui alla presente legge».

1.3

WILDE, LAGO

WILDE. L'emendamento 1.1 è volto a sostituire le parole: «ente pubblico non economico» con le altre: «ente pubblico economico», quindi per noi è indispensabile definire in questo modo la natura giuridica dell'ente, affinché sia tutelato l'interesse, per così dire, pubblico dell'attività promozionale del «sistema Italia» e, contemporaneamente, la necessità di fornire un servizio sempre più vicino alla logica dell'integrazione e dell'internazionalizzazione delle imprese rispettando sempre i principi dell'economicità.

Con l'emendamento 1.2, invece, proponiamo di aggiungere al comma 1, dopo le parole: «consiglio di amministrazione», le seguenti: «, sentito il comitato consultivo» e ciò in quanto riteniamo sia indispensabile una verifica anche del mondo produttivo nell'impostazione generale dell'Istituto.

L'emendamento 1.3 si illustra da solo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3 e parere favorevole sull'emendamento 1.2.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Wilde e Lago.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

(Funzioni)

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonchè l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane, o estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonchè i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo idoneo;

g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «a principi di» aggiungere le seguenti: «efficienza e».

2.1

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a). cura lo studio sistematico sulle caratteristiche e le tendenze dei mercati esteri, elaborandone i risultati e diffondendole fra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane».

2.40

PAPPALARDO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «tendenze dei mercati,» aggiungere le seguenti: «le normative e gli standards qualitativi e di sicurezza vigenti».

2.2

SELLA di MONTELUCE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale»

2.3

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano o che sono destinati ad operare nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese»

2.5

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese».

2.4

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «o estere» con le seguenti: «comunitarie ed internazionali».

2.6

LAGO, WILDE

Al comma 2, alla lettera d) dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti: «della distribuzione».

2.100 D'ALÌ, TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;»

2.101 D'ALÌ, TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, lettera f) eliminare la frase: «in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo idoneo».

2.7 CAPONI

Al comma 2, lettera f) sopprimere infine la parola: «idoneo».

2.90 PAPPALARDO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «con il piano annuale» con le seguenti: «con il piano triennale».

2.8 LAGO, WILDE

WILDE. Con l'emendamento 2.1 si propone di aggiungere al comma 1, dopo le parole: «a principi di», le seguenti: «efficienza e», quindi si ritiene anche in questo caso importante specificare che l'Istituto, pur avendo natura pubblicistica, deve operare anche con criteri privatistici, in particolare quello dell'efficienza.

L'emendamento 2.3 rappresenta un'ulteriore specificazione dell'attività dell'Istituto in favore delle imprese.

L'emendamento 2.4 si illustra da solo, mentre il 2.5 rappresenta ancora una specificazione riguardante l'attività dell'Istituto e infine gli emendamenti 2.6 e 2.8 si illustrano da soli.

PAPPALARDO. Comincio l'illustrazione dei miei emendamenti dal 2.90 perchè è quello più elementare. Mi sembra assolutamente superfluo parlare di organismo «idoneo»: è ovvio che esso non può che essere idoneo, è un pleonasma che io direi di sopprimere.

Per quello che riguarda invece la lettera a), cioè l'emendamento 2.40, mi pare che, nell'attuale formulazione, l'intervento dell'ICE nel processo di internazionalizzazione sia limitato a compiti di analisi e di studio; siccome io reputo che la frontiera dell'internazionalizzazione sia quella decisiva per la nostra presenza all'estero, ritengo che si debba rafforzare questa funzione dell'Istituto nel senso indicato soprattutto dal secondo periodo della lettera a) proposta con l'emendamento 2.40, cioè nel senso della cooperazione con le rappresentanze diplomatiche nostre all'estero perchè si arrivi anche a determinare le condizioni più favore-

voli all'internazionalizzazione delle imprese, quindi non con pure e semplici funzioni di studio e di analisi, ma con un intervento operativo che agevoli il processo di internazionalizzazione.

PRESIDENTE. Per analogia con l'emendamento 2.90 del collega Pappalardo, vorrei illustrare brevemente il mio emendamento 2.7, con la precisazione, che vale per tutti i miei emendamenti, che potrei anche ritirarli; vorrei però conoscere il parere del relatore e del Governo dal momento che a me sembra che la frase con la quale si propone di trasferire questi controlli sia superflua, nel senso che è del tutto evidente che, finchè vi sarà competenza riconosciuta all'ICE, questa varrà, mentre con successivo provvedimento legislativo si provvederà a stabilire una competenza diversa. Mi sembra, insomma, inutile questa precisazione che rischierebbe, a mio giudizio, di produrre probabilmente soltanto una situazione di incertezza nel servizio dell'ICE dedicato ai controlli agroalimentari.

Il senatore Sella di Monteluca, presentatore dell'emendamento 2.2, è assente.

DEMASI. Signor Presidente, io e il collega Turini facciamo nostro l'emendamento 2.2 e lo diamo per illustrato.

LAGO. Sottoscrivo l'emendamento 2.2, signor Presidente.

DE CAROLIS. Signor Presidente, anch'io appongo la mia firma all'emendamento 2.2.

FIORILLO. Anch'io sottoscrivo l'emendamento 2.2, signor Presidente.

DEMASI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.100 e 2.101 danno una maggiore chiarezza al testo, specificando in particolare alla lettera *d*) i riferimenti di settore nei quali deve intervenire l'ente e alla lettera *e*) la finalizzazione delle funzioni e i campi d'intervento dello stesso.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.40, 2.2, 2.3, 2.4, 2.100 e 2.101; sono parimenti favorevole all'emendamento 2.7, nel quale ritengo possa essere assorbito l'emendamento 2.90.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, sono contrario a questa proposta di modifica, a meno che qualcuno mi indichi qual è l'articolazione della pubblica amministrazione che si ispira a principi di non efficienza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

WILDE. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

DEMASI. Signor Presidente, pur avendo capito la logica dell'emendamento in esame, mi sembra poco appropriata e significativa l'espressione: «settore dell'internazionalizzazione». Non mi sembra infatti che esista propriamente un settore dell'internazionalizzazione. Per questo motivo suggerirei ai presentatori di modificare il testo, sostituendo le parole: «nel settore dell'internazionalizzazione» con le altre: «per l'internazionalizzazione».

WILDE. Signor Presidente, le considerazioni del collega Demasi mi sembrano fondate e modifico l'emendamento nel senso da lui proposto:

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «per favorire il commercio estero nazionale» con le seguenti: «che operano per l'internazionalizzazione delle imprese».

2.4 (Nuovo testo)

LAGO, WILDE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Lago e Wilde, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, da me presentato.

È approvato.

L'emendamento 2.90 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, a questo punto dobbiamo sospendere brevemente i nostri lavori in attesa del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti agli articoli successivi al 2.

I lavori, sospesi alle ore 10,45, sono ripresi alle ore 10,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.4, 3.6, 8.1, 10.1 (limitatamente al comma 3), 10.9 e 12.2 e che se questi emendamenti fossero approvati cadrebbe la sede redigente e la Commissione tornerebbe in sede referente.

Io ho quindi l'obbligo innanzitutto di chiedere ai presentatori se intendano preferibilmente ritirare questi emendamenti; ove non li ritirino e siano sottoposti a votazione, rimane la prospettiva che ho indicato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Struttura organizzativa)

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

- a) sede centrale;
- b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
- c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonchè costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative; nonchè quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici ac-

cordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi.

4. Le unità operative all'estero hanno natura di agenzia governativa e, come tali, sono notificate alle autorità del paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica, con le quali si raccordano qualora l'attività svolta assuma rilevanza per la politica estera del Governo italiano.

5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente frase: «in Milano che svolge prevalentemente le funzioni di indirizzo strategico ed organizzativo dell'ente, di progettazione e programmazione dei servizi e di raccolta e diffusione delle informazioni».

3.4

LAGO, WILDE

Al comma 1, lettera b), in fondo aggiungere il seguente periodo: «Possono essere istituiti al massimo otto uffici nel territorio nazionale nonchè alcuni sportelli in grado di offrire pacchetti integrati di servizi».

3.5

LAGO, WILDE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis, Una direzione commerciale con sede a Milano per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale».

3.6

LAGO, WILDE

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fondo la seguente frase: «, che svolgono prevalentemente la funzione di produzione di servizi».

3.7

LAGO, WILDE

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «unità operative» con la seguente: «uffici».

3.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per realizzare sinergie operative con le categorie e gli Enti interessati, l'ICE può stipulare appositi accordi o convenzioni.»

3.2

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «in ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni».

3.80

PAPPALARDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli uffici dell'ICE all'estero sono notificati nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di agenzia dello Stato italiano e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio».

3.3

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

WILDE. In pratica, con l'emendamento 3.4 vogliamo stabilire che la sede centrale dell'ICE sarà a Milano e proponiamo questa riformulazione della lettera *a)* del comma 1, perchè quella contenuta nel testo unificato per noi è troppo generica.

Con l'emendamento 3.5 si vuole evidenziare lo squilibrio esistente attualmente e si vuole che in Italia ci siano pochi uffici e gli altri siano tutti praticamente all'estero.

Circa l'emendamento 3.6 devo dire che una direzione commerciale si rende indispensabile per noi a Milano in quanto si tratta del territorio maggiormente a vocazione *export*.

L'emendamento 3.7 costituisce un'ulteriore specificazione dell'attività che dev'essere svolta all'estero e non in Italia.

TURINI. L'emendamento 3.1 viene da noi proposto in quanto la definizione «unità operative» ci appare riduttiva e comporta implicitamente la precarietà delle strutture estere dell'ICE.

L'emendamento 3.2, volto a sostituire interamente il comma 2, si illustra da sè.

La motivazione dell'emendamento 3.3 è che l'unica maniera per avere certezza di accreditamento degli uffici dell'ICE all'estero e di esenzione dalle imposte locali per il personale che vi presta servizio è quella di notificare gli uffici esteri nelle forme che gli Stati ospitanti richiedono.

PRESIDENTE. Vorrei proporre ai presentatori di apportare una modifica al loro emendamento 3.3, perchè in esso è contenuta una di-

zione incongruente; suggerisco cioè di non dire: «agenzia dello Stato italiano» bensì: «agenzia governativa».

TURINI. Va bene, signor Presidente.

DEMASI. D'accordo.

PAPPALARDO. L'emendamento 3.80 ha una duplice motivazione. La prima attiene a una norma del disegno di legge n. 1124, di iniziativa del ministro Bassanini, in cui alle regioni sono delegate anche le funzioni di promozione del commercio all'estero: si pone infatti un problema di coordinamento.

La seconda ragione di questo emendamento sta nella limitazione contenuta nell'apertura del comma 3. Infatti, in esso si dice: «Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti», eccetera. Se non ci fosse questa pluralità di soggetti? Vogliamo comunque escludere quelle regioni dalla facoltà di coordinare, insieme all'ICE, la promozione?

Questo è lo spirito dell'emendamento 3.80, che cerca di risolvere queste due questioni.

WILDE. Stante il parere contrario della Commissione bilancio, potremmo trasformare gli emendamenti 3.4 e 3.6 in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la trasformazione di questi due emendamenti in ordini del giorno?

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Signor Presidente, a proposito degli emendamenti 3.4 e 3.6, se ho capito bene, il 3.6, in cui si ipotizza l'istituzione di una direzione commerciale con sede a Milano per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale, si collega all'altro, il 3.4, in cui si ipotizza il trasferimento della sede centrale dell'ICE ugualmente a Milano. Ora, ricordo che noi abbiamo discusso di ciò in sede di Comitato ristretto e che una soluzione prevedeva si precisasse che la sede doveva essere Roma, ma abbiamo deciso di non citare la sede nel disegno di legge; e, fedele a questa scelta, non posso accettare neanche un ordine del giorno che dica quale deve essere la sede.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questi emendamenti e su eventuali ordini del giorno?

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.6 il mio parere è contrario. Credo peraltro che, se i presentatori lo trasformassero in un ordine del giorno, forse potrebbe essere accolto come raccomandazione: il Governo riceverebbe comunque un indirizzo per la sede.

Abbiamo tolto la specificazione di Roma, lasciamo la situazione aperta: che ci sia una sollecitazione per quanto riguarda Milano non è un dramma, ma se la formalizziamo diventa un problema.

TURINI. Signor Presidente, anche a me sembra che l'emendamento 3.6, una volta trasformato in un ordine del giorno, potrebbe ricevere un accoglimento come raccomandazione da parte del Governo, perchè si parla di una direzione commerciale che mi sembra giusto considerare per la forza imprenditoriale che ha l'Italia settentrionale.

DEBENEDETTI. Forse la 5^a Commissione non avrebbe niente in contrario, signor Presidente, se si dicesse: «sede centrale, la cui sede non sarà a Roma».

PRESIDENTE. La 5^a Commissione avrebbe comunque da ridire, senatore Debenedetti: essendo attualmente la sede a Roma, se ne presupporrebbe un trasferimento altrove con un dispendio di soldi.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Signor Presidente, il Governo concorda con la proposta del senatore Turini in quanto rientra anche nell'indirizzo presente nel disegno di legge, quando si parla di riorganizzazione degli uffici della rete italiana.

In tal senso, un ordine del giorno che trasferisca all'ICE questo indirizzo della Commissione potrebbe essere accolto come raccomandazione.

CAZZARO. Signor Presidente, credo che il punto vada ancora discusso.

Se è giusto decentrare queste sedi di riferimento in aree operative che rappresentano effettivamente il settore, in questo caso favorire lo sviluppo e la internazionalizzazione dell'attività estera del commercio delle imprese, l'area che più presenta questa caratteristica non è il Nord-Ovest, ma il Nord-Est d'Italia. Per cui, o lasciamo le cose così come stanno, oppure, se si trasforma l'emendamento in un ordine del giorno, discutiamo bene qual è l'area che maggiormente si presta per questa funzione, perchè ritengo decisamente sia il Nord-Est.

TURINI. Com'è difficile il federalismo!

PAPPALARDO. Signor Presidente, vorrei fare una proposta di mediazione. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, pregherei i colleghi della Lega di ritirarlo, perchè parlare di direzione commerciale introduce un altro ufficio nella struttura.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.4 inviterei i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno che inviti il Governo a tener conto delle esigenze di decentramento di questi uffici, senza indicare sedi particolari. Tener conto cioè della necessità di non tenere tutto a Roma, invitando il Governo a proseguire sulla strada del decentramento di questi enti, così come è stato fatto in precedenza. Credo che in questi termini il Governo possa accoglierlo come raccomandazione senza che questo crei eccessivi problemi.

PALUMBO. Signor Presidente, forse sembrerò irriverente, ma mi sembra una discussione abbastanza oziosa. Vogliamo intervenire con questo meccanismo di disciplina legislativa spinta su alcuni aspetti che,

secondo me, devono rimanere affidati alla organizzazione e alle esigenze che poi gli organi di gestione dell'ente potranno ravvisare in relazione soprattutto a quello che emerge dal tessuto vivo del nostro mercato e della nostra economia.

Ma questo è già presente nella legge: la lettera *b*), comma 1, dell'articolo 3 dice che l'ICE, oltre alla sede centrale, ha uffici periferici sul territorio, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale. Quindi, andare ad individuare delle esigenze in modo vincolante, magari anche in relazione a situazioni che la realtà potrebbe anche non far ritenere necessarie e opportune mi sembra un laccio troppo pesante e vincolante, quando poi nel testo vorremmo ottenere agilità e snellezza delle strutture. Non mi sembra proprio che andiamo in questa direzione.

WILDE. Signor Presidente, accogliendo i suggerimenti del senatore Pappalardo, ritiro gli emendamenti 3.4 e 3.6 e presento i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

impegna il Governo

in merito alla decisione sulla ubicazione della sede centrale dell'ICE, a tener conto delle esigenze di decentramento degli enti pubblici, in coerenza con analoghe scelte già in precedenza effettuate».

(0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª)

WILDE, LAGO

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519

impegna il Governo

ad attivarsi per l'istituzione di una direzione commerciale dell'ICE con sede nell'Italia settentrionale medesima per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale».

(0/1155-328-461-1196-1402-1519/1/2ª)

WILDE, LAGO

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 3.5, 3.7.

Sono contrario anche sull'emendamento 3.1, perchè abbiamo discusso a lungo sull'utilizzo della dizione «unità operative» che abbiamo deciso di utilizzare perchè ci sembrava più flessibile e meno vincolante di quella di «uffici».

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti 3.5 e 3.7.

Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.1, perchè nella dizione «unità operative» sono compresi gli uffici, mentre se scriviamo la parola «uffici» siamo obbligati a creare, appunto, degli uffici, e ci possono essere delle realtà in cui non è necessario che l'ICE sia presente con una struttura in forma di uffici. È un problema semplicemente di razionalità economica.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 3.1.

TURINI. D'accordo, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.2.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.80.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Si tratta di rafforzare un dato che secondo me è già presente nel testo. Dunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.3.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Essendo già stata accolta la proposta del Presidente di trasformare le parole: «agenzia dello Stato italiano» in: «Agenzia governativa», se viene altresì accolta la mia proposta di trasformare le parole: «Gli uffici» in: «Le unità operative», esprimo parere favorevole sull'emendamento.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Il Governo si rimette alla Commissione e comunque ritiene questo emendamento perfettamente inutile ed inefficace.

TURINI. Sui nostri emendamenti non avete espresso nessun parere positivo: attenzione, perchè allora noi ci alziamo e andiamo via.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Ma noi non possiamo stabilire in una legge interna dello Stato italiano che un ufficio nostro che non è dentro l'ambasciata ha uno *status* particolare,

perchè entriamo nel campo degli accordi bilaterali con gli altri paesi e questo non è possibile.

Allora se conferiamo a questa agenzia governativa lo *status* di sede diplomatica, essa deve essere all'interno della sede diplomatica. Poi ci sono dei paesi nei quali è possibile, in virtù degli accordi bilaterali che esistono, che il personale che lavora presso l'agenzia governativa sia trattato allo stesso modo di chi lavora dentro la sede diplomatica, però queste sono scelte che alcuni paesi possono operare e altri no.

In conclusione, noi non possiamo entrare nel diritto degli altri paesi con una norma interna del nostro Stato. Dunque, possiamo anche approvare una norma come questa, però essa non ha efficacia o, perlomeno, non ha l'efficacia che fosse se si propongono i presentatori che la suggeriscono.

PRESIDENTE. Io mi ricordo che questo argomento fu discusso ampiamente in Comitato ristretto e in quella sede fu tra l'altro bocciato un emendamento del sottoscritto che proponeva nella sostanza le stesse cose che adesso propone il collega Turini.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni del Sottosegretario mi sembrano fondate; però, siccome questa è un'indicazione che varrà, evidentemente, per i paesi che vorranno farla valere, io personalmente mantengo il mio parere favorevole.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Ma rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, io credo che questo emendamento riguardante gli otto uffici nazionali sarebbe da evitare o magari potrebbe essere recepito negli stessi ordini del giorno del senatore Wilde. Infatti, fa parte della dignità di una regione avere un ufficio dell'ICE e pertanto questa disposizione credo non andrebbe bene.

Vorrei cogliere l'occasione per aggiungere, se il Presidente mi lascia la parola, che questo discorso si ricollega all'emendamento 3.4 ritirato e agli ordini del giorno che tra poco verranno votati. Credo che non si tratti solo di operare un decentramento ma anche di interrompere delle situazioni legate a delle persone che hanno costituito le ragioni per le quali l'ICE ha ricevuto qualche critica in passato. Credo che queste situazioni si interrompano solo cambiando radicalmente tutto il personale e quindi cambiando la sede, cioè, per così dire, cambiando il sangue.

Pertanto, ritengo che perlomeno l'impegnare l'ICE ad avere una sede non romana sia essenziale se vogliamo che le cose cambino, così come per altri enti. Penso si potrebbe dire che le sedi devono essere scelte in relazione alle attività che si svolgono nelle diverse aree, e comunque io credo che, nell'ordine del giorno e, in generale, parlando di localizzazione, si debba dire che la testa non deve essere a Roma: questo, secondo me, è essenziale se vogliamo rompere con il passato. Qui non si tratta di dire che è meglio Milano o Roma piuttosto che Cagliari o Napoli: si tratta solo di dire che dev'esserci una rottura, una discontinuità con il

passato, e la discontinuità non è la nostra legge che la segna ma il cambiamento delle persone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

DEMASI. Signor Presidente, intervenendo per dichiarazione di voto, desidero annunziare il voto contrario di Alleanza Nazionale a questo emendamento (del quale pure ritengo di cogliere lo spirito), poichè esso affida agli uffici (se è consentito di chiamarli ancora così) dell'Istituto per il commercio estero una funzione prevalente legata a una produzione di servizi che noi non sappiamo nemmeno se è specificamente inserita tra i compiti statuari dell'istituto stesso e che, comunque, si configura nella maniera più indeterminata possibile, laddove si parla di servizi e non si specifica quali servizi dovrebbero poi essere prodotti da questi stessi uffici.

Credo che, almeno con la formulazione attuale di questo emendamento, noi entreremmo in un ginepraio dal quale francamente ritengo sia utile tenersi fuori;

Per tale motivo e solo per esso dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Pappalardo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, che, con le modifiche accolte dai proponenti, risulta così riformulato:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificati nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.»

DEBENEDETTI. Signor Presidente, capisco quel che vuole dire il senatore Turini, però bisogna considerare anche l'altra faccia della medaglia, perchè sappiamo che molte volte all'ICE certe sedi decentrate erano particolarmente ambite per motivi di *status* e a questo non corrispondeva in realtà un'operatività adeguata.

Non so se è nel nostro interesse cercare di rendere molto appetibili anche come *status* queste sedi all'estero.

Se il riconoscimento di agenzia governativa serve all'operatività è un conto, ma non vorrei che invece lo scopo fosse solo nello *status* di proconsole.

TURINI. E chiaro che abbiamo presentato l'emendamento per ragioni di operatività.

DEBENEDETTI. Ma una maggiore operatività può anche essere raggiunta mediante accordi col personale diplomatico già accreditato. Non è che tutti i funzionari devono avere il passaporto diplomatico.

Signor Presidente, non parteciperò alla votazione su questo emendamento, perchè lo vedo nei due sensi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Turini e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno 0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª esprimo parere favorevole.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo si rimette alla Commissione.

DE CAROLIS. Signor Presidente, sono nettamente contrario all'ordine del giorno 0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª perchè, pur avendo recepito lo spirito del presentatore, non ritengo che l'ICE possa decentrare quella che è la sua operatività funzionale. Non faremmo altro che creare un altro carrozzone periferico rispetto a quello centrale.

Avrei capito di più un ordine del giorno che invitasse il Governo a trasferire l'Istituto per il commercio con l'estero a Milano, ma qui siccome non possiamo trasferire facciamo una succursale a Milano. Ripeto, sono nettamente contrario.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, anch'io comprendo le ragioni dei presentatori dell'ordine del giorno, ma non mi sento di poter dare un voto favorevole a questo testo. Forse, se venisse modificato potrei mutare il mio atteggiamento.

PALUMBO. Vorrei capire bene le finalità dell'ordine del giorno.

Se sono quelle in ogni caso di escludere la fissazione della sede centrale a Roma ho qualche perplessità, non per far prevalere un'istanza centralistica ma proprio per favorire la funzionalità dell'ente, in relazione a tutta quella serie di attività di concerto, di cooperazione con altri organi e organismi che hanno istituzionalmente e normalmente la loro sede in questa città.

Se resta così formulato, se questa esigenza di decentramento deve essere ad ogni costo salvaguardata escludendo che Roma possa essere la sede dell'articolazione centrale, avanzo tutte le mie riserve ed esprimo il mio voto contrario.

NIEDDU. Signor presidente, credo che la formulazione dell'ordine del giorno non escluda nulla, saranno comunque le scelte funzionali più opportune a prevalere. Quindi mi pare vada inteso non in termini di obbligatorietà ma di possibilità, almeno in questi termini lo interpreto e mi sento di dividerlo.

Se invece si introducono elementi di rigidità, allora avrei delle perplessità, perchè condivido l'opinione del collega Palumbo che la scelta va fatta in rapporto ad esigenze di funzionalità e non di carattere «politico». Da questo punto di vista non condivido le considerazioni che ha fatto prima il senatore Debenedetti su una sorta di una palingenesi totale per cui, ogni volta che si fa una scelta di carattere nuovo, bisogna comunque escludere Roma: una scelta del genere sarebbe un non cambiamento.

A me pare che il luogo fisico in cui allocare determinare funzioni vada scelto in rapporto alla missione che quelle funzioni devono assolvere e non a considerazioni di carattere generale.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, anch'io ho delle perplessità.

Per l'economicità dei nostri lavori, proporrei di accantonare per il momento la votazione degli ordini del giorno e dell'articolo 3 a cui essi sono riferiti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta di accantonamento è accolta.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'ICE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

a-bis) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;

b) approva i bilanci dell'ICE;

c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera f), limitatamente alle unità operative all'estero, occorra anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorre il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte

dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) delibera in merito al piano triennale di attività ed ai relativi adeguamenti annuali».

4.3

LAGO, WILDE

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

4.5

LAGO, WILDE

Al comma 6 sopprimere le parole: «ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori».

4.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Al comma 6 sostituire le parole: «Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato» con le seguenti: «Il comitato al suo interno elegge il presidente».

4.2

CAPONI

Al comma 6, sostituire dalle parole: «rende parere obbligatorio» fino alle parole: «consiglio di amministrazione» con le seguenti: «rende parere obbligatorio sull'indirizzo generale delle attività dell'Istituto, sul piano triennale e sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, sull'istituzione e soppressione di sedi all'estero, nonchè esprime parere facoltativo sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione».

4.4

LAGO, WILDE

WILDE. Con l'emendamento 4.3 proponiamo che l'attività dell'Istituto abbia un'impostazione triennale. Esso è peraltro quasi identico alla formulazione attuale, in quanto in essa si parla di «piano annuale di attività con proiezione triennale».

Circa l'emendamento 4.5, noi riteniamo che non debba prevedersi questa attività autoritativa del Ministero del commercio estero, che si va a sommare all'attività di vigilanza che già esercita; dunque, non si capisce perchè debba autorizzare un'attività che è riferita ad un soggetto istituzionalmente autorizzato a svolgerla e in cui è già presente, con funzioni di vigilanza, il Ministero del commercio estero.

DEMASI. Signor Presidente, circa l'emendamento 4.1, noi non vediamo la necessità di un rappresentante delle confederazioni sindacali

all'interno del comitato consultivo. A questo punto, se proprio ci volessimo sforzare per giustificarla, dovremmo sforzarci anche per giustificare la presenza di un rappresentante dei consumatori o di altre associazioni od organizzazioni di tutela.

Riteniamo pertanto opportuna la soppressione di questa figura all'interno di un comitato che peraltro è già sufficientemente ampio così come previsto.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, a me pare incongruo che il Ministro che vigila sull'ICE presieda anche il comitato consultivo dello stesso organismo sul quale, appunto, esercita già una vigilanza, anche se più formale che sostanziale.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 4.1, vorrei motivare il parere contrario con una brevissima considerazione.

Io credo che noi stiamo lavorando per la internazionalizzazione delle imprese. L'impresa è formata dal capitale ma anche dal lavoro e senza la componente lavoro le imprese non produrranno qualità sufficiente per stare sul mercato. Quindi una rappresentanza anche del lavoro non la vedo fuori luogo.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Il Governo concorda con il relatore, tranne che sull'emendamento 4.2, sul quale si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 4.2.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

TURINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, così rispondendo anche al relatore Larizza.

Noi qui abbiamo ascoltato le confederazioni sindacali, in particolare la CGIL, la CISL e la UIL, si è avuto un dibattito e credo (ecco il motivo per il quale abbiamo presentato questo emendamento) che il sindacato sia di enorme ostacolo all'internazionalizzazione delle imprese, perchè addirittura qualche rappresentante sindacale è venuto a dirci che non si dovrebbero accettare i prodotti che arrivano dall'estero nei casi in cui la nazione estera non ha la stessa socialità e quindi tutti gli istitu-

ti sociali che abbiamo noi. Adottare questa mentalità significherebbe chiudere praticamente l'Italia in isolamento facendo un'operazione analoga a quella che fu fatta al tempo del fascismo.

Dunque io credo che rappresenti veramente un ostacolo incredibile inserire una mentalità del genere nel mondo commerciale che abbiamo portato avanti attraverso l'internazionalizzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

DE CAROLIS. Signor Presidente, intervengo per una telegrafica dichiarazione di voto sull'articolo 4.

Voto a favore anche se ho qualche perplessità sull'elevazione da 18 a 20 dei membri del comitato consultivo, come prevede il comma 6.

Per concludere: chi sceglierà i cinque rappresentanti delle regioni?

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. La conferenza dei presidenti delle regioni.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti la nostra astensione sull'articolo 4 per i motivi espressi dal senatore Turini in ordine alla presenza del rappresentante delle confederazioni sindacali nel comitato consultivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea sospendo la seduta. Rimane inteso che riprenderemo i nostri lavori appena possibile.

I lavori, sospesi alle ore 11,40, sono ripresi alle ore 12,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi)

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione, sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: «Essi sono scelti tra coloro che non abbiano ricoperto negli ultimi due anni incarichi direttivi o non abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con associazioni o enti rappresentativi di attività concorrenti con quelle svolte dall'ICE».

5.1

LAGO, WILDE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.2

PAPPALARDO

WILDE. Signor Presidente, con l'emendamento 5.1 vogliamo evidenziare che nel testo proposto non è presente alcun cenno sull'incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione. Questo è un aspetto molto importante che riteniamo di dover sottolineare.

PAPPALARDO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.2 perchè in effetti la legge 24 gennaio 1978, n. 14 regola comunque tutte le procedure di nomina.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento in esame perchè non riesco a capire quali possano essere le attività concorrenti con quelle svolte dall'ICE, mi sfugge la fattispecie.

Se ci fosse la rappresentanza di un'azienda fortemente interessata all'esportazione non sarebbe incompatibile. Quindi, non riesco bene a capire questa proposta modificativa.

LAGO. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord-per la Padania indipendente voterà a favore dell'emendamento 5.1.

In effetti, può succedere che un presidente di qualche associazione sia portato ad aiutarla in qualche modo; per questi motivi ci sembra incompatibile e riteniamo sia necessario un periodo di tempo in maniera che non ci sia concorrenza con le attività svolte dall'ICE.

Per esempio, è facile che un presidente della camera di commercio o delle associazioni industriali o dei commercianti tenderà ad agevolare in maniera particolare il settore da cui proviene.

DEBENEDETTI. Ma questi non sono concorrenti dell'ICE.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

(Piano annuale)

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle categorie degli utenti, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante, approva entro settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «attività svolta dall'ICE dell'anno successivo» con le seguenti: «attività dell'ICE dei tre anni successivi e gli adeguamenti annuali».

7.4

LAGO, WILDE

Al comma 2 sostituire le parole: «dalle categorie degli utenti» con le seguenti: «dalle associazioni di categoria».

7.3

CAPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «proposta di piano annuale con proiezione triennale» con le seguenti: «proposta di piano triennale con adeguamenti annuali».

7.5

LAGO, WILDE

Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero.»

7.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

7.6

LAGO, WILDE

Al comma 4, sostituire le parole: «il Ministero vigilante autorizza» con le seguenti: «l'ICE autorizza».

7.7

LAGO, WILDE

WILDE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 7.4 e 7.5.

Con l'emendamento 7.6 intendiamo sopprimere il comma 3, perchè riteniamo che l'approvazione del Ministero sia un'inutile duplicazione, come già ho avuto modo di dire in precedenza.

L'emendamento 7.7 segue la medesima logica.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3, onorevoli colleghi, introduce una modifica puramente formale, in quanto «associazioni di categoria» mi sembra una dizione più appropriata rispetto a «categorie degli utenti».

DEMASI. Signor Presidente, motiviamo l'emendamento proposto con il fatto che il piano annuale e il relativo accordo di programma

secondo noi devono estendersi alla sola attività dell'Istituto e non anche alla sua struttura centrale e periferica.

Il concetto di ente pubblico non economico presuppone un ente dotato di assetto stabile e in grado di formulare programmi anche a lungo termine. Di qui la necessità della modifica da noi suggerita.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.3 esprimo parere favorevole, mentre mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 7.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.6 e 7.7.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

- d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Tale contributo è pari allo 0,4 per mille del valore medio dell'interscambio commerciale dell'Italia nel triennio precedente l'anno di riferimento, secondo le rilevazioni pubblicate dall'ISTAT».

8.1

LAGO, WILDE

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: «Tali somme devono contribuire a pagare i costi di funzionamento dell'ICE in misura annualmente crescente, sino a raggiungere l'obiettivo massimo del 50 per cento. Le specifiche percentuali sono fissate nel piano triennale di cui all'articolo 7».

8.2

LAGO, WILDE

WILDE. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, noi riteniamo che sia necessario definire con precisione la dotazione finanziaria dell'Istituto in funzione della trasparenza e della certezza.

Circa l'emendamento 8.2, anche con riferimento alla lettera e) del comma 1, occorre specificare meglio per salvaguardare proprio le necessità dell'Istituto, sempre in funzione della trasparenza e della certezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Anche il Governo esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8:

DEBENEDETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 8, però vorrei avere delle precisazioni.

Al comma 2 si afferma: «Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine», mi domando allora quelle spese che le paga.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Già nel bilancio vi è una distinzione. L'ICE riceve un contributo di due tipi: uno per l'attività promozionale, che è separato, e l'altro per le spese di funzionamento. Non so se è chiaro il concetto.

DEBENEDETTI. No, ma probabilmente è colpa mia. Siccome si parla di tutte le entrate che sono indicate al comma 1, quali sono le altre che servono per il personale? Infatti, se tutte le entrate di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, da qualche parte devono pur entrare questi soldi.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Si fa riferimento specificatamente alla lettera *b)* del comma 1, laddove si dice: «il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 7»; correlativamente, il comma 2 dice che «le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività» (che è quello citato al comma 1, lettera *b)*), «non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine».

DEBENEDETTI. Ho capito, ma allora forse si potrebbero aggiungere le parole: «lettera *b)*», perchè non tutti possono avere il Sottosegretario a disposizione che chiarisca.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Condivido questa proposta di modifica formale.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la modifica di carattere formale tendente ad aggiungere, al comma 2, dopo le parole: «comma 1», le altre: «lettera *b)*».

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 8, con la predetta modifica formale.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della stessa legge» con le seguenti: «ai sensi delle leggi vigenti».

9.1

LAGO, WILDE

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 9.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10:

Art. 10.

(Rapporto di lavoro)

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE, ivi compreso il

trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, è disciplinato da contratti collettivi ed individuali. Il trattamento economico, ad eccezione delle indennità accessorie per i servizi svolti all'estero, non può superare quello stabilito per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli Enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE è quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali».

10.1

DE LUCA Athos

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al personale dell'istituto si applica la disciplina generale prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, per il comparto degli enti pubblici non economici».

10.2

CAPONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici».

10.4

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato da contratti collettivi ed individuali, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti pubblici non economici».

10.5

PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «contratti collettivi ed individuali» aggiungere le seguenti:« di diritto privato».

10.8

LAGO, WILDE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.9

LAGO, WILDE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto riguarda il trattamento economico legato alle indennità accessorie per i servizi svolti all'estero è quello previsto per i corrispettivi livelli del personale del Ministero degli affari esteri, secondo la tabella di equiparazione vigente».

10.3

CAPONI

Sopprimere il comma 3.

10.10

LAGO, WILDE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.7

PALUMBO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE è quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.6

PALUMBO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ferma restando la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE, le indennità di servizio all'estero sono ridotte nella misura del dieci per cento rispetto a quelle godute dai corrispondenti livelli della carriera diplomatica secondo la tabella di equiparazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

10.20

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario al comma 3 dell'emendamento 10.1, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, il comma 3 del mio emendamento trova il parere contrario della 5ª Commissione, in ragione del maggiore onere e della conseguente mancata copertura finanziaria, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 10.7.

PRESIDENTE. In effetti, mentre il parere della 5ª Commissione permanente è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 3 dell'emendamento 10.1 del senatore Athos De Luca, la medesi-

ma Commissione ha espresso parere favorevole su altri emendamenti sostitutivi dello stesso comma 3.

Sospendo quindi brevemente la seduta per consentire un coordinamento degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I lavori, sospesi alle ore 12,50, sono ripresi alle ore 13.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che intendo far mia la proposta condivisa in sede informale da gran parte della Commissione di trasformare l'emendamento 10.7 in subemendamento al 10.1, al fine di ovviare alla parziale contrarietà espressa dalla Commissione bilancio. Chiedo al senatore Palumbo se intende accedere a tale proposta.

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1/1, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, di cui do lettura.

All'emendamento 10.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

10.1/1 CAPONI, LARIZZA, CIMMINO, DE CAROLIS, DE LUCA Athos, FIORILLO, WILDE, NAVA, ZILIO

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore De Luca Athos, nel testo modificato.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, si intendono preclusi o assorbiti i restanti emendamenti all'articolo 10.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 11.

Art. 11.

(Rappresentanza in giudizio)

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre

1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione provvede alla riorganizzazione dell'ICE, nonchè alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonchè della riorganizzazione della rete estera. La delibera avente ad oggetto la ridefinizione della pianta organica viene sottoposta all'approvazione del Ministro vigilante. All'eventuale personale in esubero si applicano le norme che disciplinano i processi di mobilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere il periodo che va dalle parole: «La delibera avente» alle parole: «Ministro vigilante».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvederà alla rideterminazione della dotazione organica dell'istituto, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui sopra dovesse emergere la necessità di ridimensionare l'organico esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità e di esodo volontario con l'indicazione dei costi legati alla concessione delle relative incentivazioni».

12.1

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

Ricordo che sull'emendamento 12.2 la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

WILDE. Ritiro l'emendamento 12.2.

DEMASI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 12.1 perchè non si può prevedere in un disegno di legge un esubero aprioristico di personale in servizio presso l'Istituto per il commercio estero. Tale esubero, in realtà, potrà eventualmente emergere solo alla prova dei fatti e dovrà, in ogni caso, essere quantificato, ricorrendo ai sistemi di rilevazione previsti per il pubblico impiego, verificando, cioè, i carichi di lavoro. Dopodichè, l'eventuale, successivo smaltimento dovrà essere organico e con trattamenti identici per tutti i dipendenti interessati; sotto tale profilo il disegno di legge appare di dubbia legittimità nella parte in cui prevede due modalità di eliminazione del personale in questione.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Abbiamo a lungo discusso su questa materia: coloro che hanno paragonato il disegno di legge governativo con quello predisposto dal Comitato avranno sicuramente constatato che quest'ultimo non prevede in modo esplicito esubero di personale. Si è, cioè, attribuita la facoltà di analisi e di valutazione del problema agli organi dell'Istituto per il commercio estero. A seguito dei processi di trasformazione cui sarà sottoposto l'istituto vi potrebbe però essere personale in esubero e perciò è stato appositamente scelto l'aggettivo «eventuale» nell'ultimo periodo dell'articolo 12.

Malgrado, personalmente, ritenga opportuno fornire indicazioni sulle procedure da seguire nel caso in cui dovesse verificarsi questa situazione, dichiaro la mia disponibilità ad apportare ulteriori modifiche.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Proporrè ai presentatori di considerare l'emendamento 12.1 sostitutivo solo degli ultimi tre periodi del comma 2, anzichè dell'intero comma, limitando in tal modo il nostro intervento alla sola gestione del personale.

DEMASI. Purchè il personale in servizio sia salvaguardato, siamo favorevoli ad accogliere il suggerimento avanzato dal Governo.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo propone di sostituire le parole: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» con le altre «Entro sei mesi ...»; di inserire al termine della prima frase le seguenti parole: «tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera.» e, infine, di sopprimere le parole che seguono la parola «mobilità».

NIEDDU. A mio avviso, sarebbe preferibile far seguire al termine «mobilità» le parole «secondo quanto previsto dal decreto 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni».

PAPPALARDO. Anch'io sono del parere di inserire questo riferimento, peraltro già contenuto nel testo dell'articolo 12 predisposto dal Comitato ristretto.

DEMASI. A nome anche degli altri firmatari, accolgo le modifiche proposte; pertanto il nuovo testo dell'emendamento 12.1 risulta il seguente:

Sostituire gli ultimi tre periodi del comma 2 con i seguenti:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvederà alla rideterminazione della dotazione organica dell'istituto, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui sopra dovesse emergere la necessità di ridimensionare l'organico esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

12.1 (Nuovo testo)

TURINI, PONTONE, DEMASI, MANTICA

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 12.1, così come riformulato.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Ricordo che il testo dell'ordine del giorno n. 1 è il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

impegna il Governo

in merito alla decisione sulla ubicazione della sede centrale dell'ICE, a tener conto delle esigenze di decentramento degli enti pubblici, in coerenza con analoghe scelte già in precedenza effettuate».

(0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª)

WILDE, LAGO

NIEDDU. Vorrei suggerire ai presentatori dell'ordine del giorno n. 1 di inserire nel dispositivo, dopo la parola «ICE», il termine «anche», dal momento che le esigenze di decentramento degli enti pubblici non sono le uniche a dover essere prese in considerazione.

WILDE. Accetto la modifica proposta dal senatore Nieddu; pertanto, l'ordine del giorno n. 1 risulta così riformulato:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

impegna il Governo

in merito alla decisione sulla ubicazione della sede centrale dell'ICE, anche a tener conto delle esigenze di decentramento degli enti pubblici, in coerenza con analoghe scelte già in precedenza effettuate».

(0/1155/328-461-1196-1402-1519/1/10ª)

WILDE, LAGO

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine del giorno.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno in questione come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Wilde, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

WILDE. Sì, signor Presidente, chiedo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Wilde e Lago.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 2:

«Il Senato,

in sede di esame del testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519

impegna il Governo

ad attivarsi per l'istituzione di una direzione commerciale dell'ICE con sede nell'Italia settentrionale medesima per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale».

(0/1155-328-461-1196-1402-1519/1/2^a)

WILDE, LAGO

CIMMINO. Sono contrario a un ordine del giorno così formulato in quanto potrebbe appalesarsi come una discriminante rispetto al Sud.

Se l'intento è quello di dare un semplice indirizzo al Governo allora sono d'accordo, ma se si tratta di vincolare l'Esecutivo ad un impegno formale in tal caso sono contrario.

DEMASI. Nello spirito di unitarietà che ha contraddistinto sin qui i nostri lavori, vorrei consigliare ai colleghi della Lega di sfumare il testo dell'ordine del giorno, nel senso di prevedere l'istituzione di direzioni commerciali decentrate, senza però indicarne l'ubicazione e senza precisarne le finalità. Vi sono infatti esigenze che riguardano l'intero territorio nazionale, le quali sono tutte degne di considerazione.

Io credo che, riformulato in questi termini, l'ordine del giorno potrà ottenere il consenso di tutti i presenti.

NIEDDU. A me sembra inopportuno che sia il Governo - o comunque il Parlamento - a indicare l'articolazione organizzativa della nuova entità che si occuperà del commercio estero. L'Istituto dispone di un consiglio di amministrazione ed è questo l'organo deputato a valutare, peraltro con maggior cognizione di causa rispetto a quanto potremmo fare noi, le scelte più adeguate per il funzionamento della nuova struttura.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario a questo ordine del giorno perchè non possiamo, in un testo legislativo, preoccuparci esclusivamente del coordinamento delle sedi ubicate nell'Italia settentrionale. Quella del coordinamento, infatti, è un'esigenza che non può riguardare esclusivamente le sedi del Nord ma che vale per tutto il paese.

PAPPALARDO. La decisione relativa all'ubicazione di una direzione commerciale dell'Istituto per il commercio estero non compete al Governo ma al consiglio di amministrazione dell'Istituto. Non possiamo, quindi, accettare un ordine del giorno che impegni il Governo formalmente su una materia di competenza propria del consiglio di amministrazione. Invito, pertanto, i presentatori a ritirarlo.

LAGO. Inizialmente, si era pensato all'istituzione di una direzione commerciale dell'ICE in una specifica città; poi, si è deciso di presentare un ordine del giorno per l'istituzione di una sede nell'Italia settentrionale. A questo punto, non intendo in alcun modo ritirare l'ordine del giorno n. 2.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno, metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea che avrà per oggetto il testo unificato degli articoli dei disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196, 1402 e 1519 con il seguente titolo: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)».

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Propongo inoltre che il relatore venga autorizzato a richiedere la relazione orale e ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

